



N. 03-2018

In evidenza:

- Pubblicate in GU le Tariffe Aci per le auto date ai dipendenti
- Novità per lo Spesometro
- Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA
- GDF: utilizzo di dati acquisiti nel corso di indagini
- Tasso di interesse 2018 allo 0,3%
- Trattamento IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni
- Bancarotta semplice se l'istanza di rateizzazione aggrava il dissesto
- Lettere delle Entrate per l'omesso RW
- Liquidazione periodica Iva a debito e credito annuale

Legislazione e Prassi

Iva 2018, pubblicati modelli definitivi - **Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 10581 del 15-01-2018**

Online il nuovo modello 730/2018: le principali novità - **Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 10793 del 15-01-2018**

Branch exemption: i chiarimenti del fisco - **Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 4/E del 15-01-2018**

Cupe 2018 e modello 770 2018: approvati i nuovi modelli - **Agenzia delle Entrate Provvedimenti nn. 9520 e 10621 del 15-01-2018**

Depositi iva: arrivano i chiarimenti del fisco - **Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 5/E del 16-01-2018**

Navigazione in alto mare: nuovi chiarimenti per la non imponibilità iva - **Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 6/E del 16-01-2018**

I.P.A.B. obbligo invio dati di spesa sanitarie al sistema T.S. - **Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 7/E del 16-01-2018**

Diritto alla detrazione iva: arrivano i chiarimenti - **Agenzia delle Entrate Circolare n. 1/E del 17-01-2018**

Spesometro semplificato. Slitta il termine del 28.02 a data da destinarsi - **Agenzia delle Entrate Bozza Provvedimento del 19-01-2018**

Giurisprudenza

Cassazione Penale, sentenza n. 1439 pubblicata il 15 gennaio 2018 - Ritenute omesse. Prova del reato più difficile per le vecchie violazioni

Cassazione Penale, sentenza n. 1441 pubblicata il 15 gennaio 2018 - Mancata tenuta della contabilità: non è reato

Cassazione Penale, sentenza n. 1590 pubblicata il 16 gennaio 2018 - Dichiarazione omessa. Condanna per la "testa di legno"

Cassazione Tributaria, sentenza n. 971 pubblicata il 17 gennaio 2018 - Prima casa. L'attivazione delle utenze domestiche non salva il beneficio

Cassazione Penale, sentenza n. 1999 pubblicata il 18 gennaio 2018 - Reato "aggravato" per il consulente ideatore della frode

Cassazione Penale, sentenza n. 2310 pubblicata il 19 gennaio 2018 - Amministratori. Impedire la valida costituzione dell'assemblea non è reato

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 19 gennaio 2018 - Cartelle di pagamento. Relata di notifica da conservare per almeno 5 anni

Commenti Fisco

Pubbligate in GU le Tariffe Aci per le auto date ai dipendenti

Novità per lo Spesometro

Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA

Web tax

GDF: utilizzo di dati acquisiti nel corso di indagini (Approfondimento)

Tasso di interesse 2018 allo 0,3%

Tax credit Alberghi. Le novità della Legge di Bilancio

Bonus Sud. Modifiche al modello di richiesta del credito di imposta

Bancarotta semplice se l'istanza di rateizzazione aggrava il dissesto (G&S)

Evasione poco sopra soglia. Non punibilità (G&S)

Lettere delle Entrate per l'omesso RW

Liquidazione periodica Iva a debito e credito annuale

Adempimento - Stampa registri 2016

Società & Bilancio - Trattamento IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni

Fiscal Focus risponde: La Mediazione Civile e Commerciale

C&Q - Termine registrazione fatture

Scadenze settimanali: Dal 15 Gennaio al 20 Gennaio

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it>





**Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018**

Iva 2018, pubblicati modelli definitivi

La campagna dei dichiarativi 2018 prende ufficialmente il via, con la pubblicazione dei modelli di dichiarazione **IVA 2018 definitivi**, corredati dalle relative istruzioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018, sono infatti stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017. Modelli che, con le relative istruzioni, sono già disponibili per la visualizzazione e la stampa sul sito dell'Agenzia delle Entrate al [link](#). Oggetto del Provvedimento 10581 sono i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al di fuori dei casi di fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Più precisamente, sono due i modelli di dichiarazione IVA approvati: il modello IVA BASE (Dichiarazione IVA Base 2018), ed il modello IVA (Dichiarazione IVA 2018).

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 10581 del 15-01-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018**

Online il nuovo modello 730/2018: le principali novità

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2018, ha approvato il nuovo modello 730/2018 con gli opportuni aggiustamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2018. Una novità degna di nota contenuta all'interno del modello, riguarda il nuovo termine di presentazione al 23 luglio (prima 7 luglio) per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza, è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. La data del 7 luglio, rimane, comunque, valida per la presentazione al sostituto di imposta.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 10793 del 15-01-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018**

Branch exemption: i chiarimenti del fisco

Con la Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti, in seguito ad un'istanza d'interpello formulata da un'associazione di categoria per conto di alcune imprese associate, concernente gli adempimenti dichiarativi per aderire al regime di branch exemption (di cui all'articolo 168-ter del TUIR), già dal periodo d'imposta 2016.

Al fine di consentire alle imprese residenti di avvalersi del regime di branch exemption, già a partire dal periodo d'imposta 2016, l'Agenzia, quindi, indica la corretta compilazione dei modelli dichiarativi richiamati nell'interpello. Va ricordato dapprima che, con DPCM 26 luglio 2017, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono stati prorogati fino al 31 ottobre 2017. Pertanto, per applicare i chiarimenti resi in questa sede, le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro novanta giorni dalla data del 31 ottobre 2017, ossia entro il 29 gennaio 2018.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 4/E del 15-01-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018**

Cupe 2018 e modello 770 2018: approvati i nuovi modelli

Con due distinti provvedimenti emanati ieri dall'Agenzia delle Entrate sono stati **approvati** il Modello CUPE/2018 ed il Modello 770/2018 riferiti all'anno d'imposta 2017. Si tratta rispettivamente del Provvedimento Prot. 9520 e Provvedimento Prot. 10621/2018. Oltre ai modelli, sono state emanate anche le relative istruzioni per la compilazione.

Agenzia delle Entrate Provvedimenti nn. 9520 e 10621 del 15-01-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
17.01.2018**

Depositi iva: arrivano i chiarimenti del fisco

Attraverso la Risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate, in seguito ad un interpello ordinario, ha chiarito alcuni aspetti relativi all'introduzione e l'estrazione dei beni dal Deposito IVA. L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in commento, afferma testualmente che: alla luce del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del D.M. 23 febbraio 2017, nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito, il soggetto che estrae i beni può applicare il reverse charge senza aver prestato la garanzia "in uscita" di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 nei seguenti casi:

1. il soggetto che estrae possiede i requisiti di affidabilità indicati nell'articolo 2, comma 1, del D.M. citato;
2. il soggetto che estrae rientra tra i soggetti contemplati dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 5/E del 16-01-2018



**Quotidiano
Fiscal Focus del
17.01.2018**

Navigazione in alto mare: nuovi chiarimenti per la non imponibilità iva

Con la **Risoluzione n. 6/E** di ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente a fornire chiarimenti riguardo il regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972. Il citato documento di prassi, in particolare, va ad integrare il contenuto della precedente Risoluzione n. 2/E/2017 con cui l'Amministrazione finanziaria era già intervenuta sul tema. Nel documento di prassi di ieri, è chiarito il concetto di "viaggio", intendendosi per tale lo spostamento tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell'ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri. Non sono, invece, da considerare viaggi, gli altri spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici e, dunque, non vanno computati nel calcolo della percentuale del 70%.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 6/E del 16-01-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
17.01.2018

I.P.A.B. obbligo invio dati di spesa sanitarie al sistema T.S.

Se l'utente richiede il documento fiscale o sono rese prestazioni esenti

Laddove l'utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali o laddove siano rese prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del DPR n. 633 del 1972, l'I.P.A.B. (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) ha l'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria ai fine della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali. A chiarirlo è l'Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n° 7/E di ieri, emanata in risposta ad uno specifico interpellato.

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 7/E del 16-01-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
18.01.2018

Diritto alla detrazione iva: arrivano i chiarimenti

La circolare 1/E emanata ieri dall'Agenzia delle entrate, **ha sciolto l'enigma** e chiarito i termini da osservare per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva. Ciò in considerazione delle modifiche intervenute sull'art. 19 del D.P.R n. 633/1972 ad opera del D.L. n. 50/2017. L'Agenzia delle entrate **ha "sposato" l'interpretazione condivisa dalla Corte di Giustizia** con la sentenza del 29 aprile 2004, causa C – 152/02. L'Agenzia delle entrate ha precisato *"che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633"*.

Agenzia delle Entrate Circolare n. 1/E del 17-01-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
20.01.2018

Spesometro semplificato. Slitta il termine del 28.02 a data da destinarsi

La Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (cd. Spesometro) cambia nuovamente e, ancora una volta, si assiste ad **uno spostamento in avanti del termine di trasmissione**. Come abbiamo avuto modo di ricordare in precedenza, con l'articolo 1-ter del Decreto Legge 148/2017 sono state apportate alcune importanti modifiche all'articolo 21 del Decreto Legge 78/2010 (in materia di spesometro). Il Decreto Legge 148/2017 (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2018) è stato convertito in Legge 172/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017 e, pertanto, è in vigore dal 6 dicembre 2017. Le novità, quindi, sono legge già dal dicembre scorso. Tuttavia la norma necessitava di essere tradotta in pratica, tramite l'emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento, finalmente, è stato pubblicato, seppure solo in bozza, il 19 gennaio 2018.

Agenzia delle Entrate Bozza Provvedimento del 19-01-2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018

Ritenute omesse. Prova del reato più difficile per le vecchie violazioni

La prova dell'elemento costitutivo del reato previsto dall'articolo 10-bis del D.lgs. n. 74/00, nella versione ante riforma, rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, non può essere fornita dal P.M. solo attraverso il Modello 770 proveniente dal datore di lavoro, perché il contenuto di tale documento ha valore meramente indiziario. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione (**Sez. III pen. sent. n. 1439/18**) esaminando il ricorso presentato da un imprenditore edile.

Cassazione Penale, sentenza n. 1439 pubblicata il 15 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
16.01.2018

Mancata tenuta della contabilità: non è reato

Non è possibile affermare la responsabilità penale dell'imprenditore, ex art. 10 D.lgs. n. 74/00, se non è dimostrata l'istituzione delle scritture contabili che si assumono omesse o distrutte. Lo si ricava dalla **sentenza n. 1441/18** della Terza Sezione Penale della Cassazione, che ha accolto il ricorso dell'imputato in base a un'**interpretazione restrittiva** dell'articolo 10 del D.lgs. n. 74 del 2000. La S.C. spiega che la condotta sanzionata dall'art. 10 del D.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e **non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997**. Da ciò deriva che in tanto può essere configurata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l'occultamento o la distruzione, **sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi ciò che evidentemente neppure esiste)**.

Cassazione Penale, sentenza n. 1441 pubblicata il 15 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
17.01.2018

Dichiarazione omessa. Condanna per la "testa di legno"

Cassazione penale, sentenza pubblicata il 16 gennaio 2018

In caso di reati tributari commessi mediante una società, la "testa di legno" può rispondere dell'illecito a titolo di dolo eventuale, perché chi accetta la carica di legale rappresentante, ne accetta anche i rischi connessi. È quanto emerge dalla **sentenza n. 1590/18** della Terza Sezione Penale della Corte di cassazione.

Cassazione Penale, sentenza n. 1590 pubblicata il 16 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
18.01.2018

Prima casa. L'attivazione delle utenze domestiche non salva il beneficiario

Le agevolazioni cosiddette "prima casa" spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune in cui ha acquistato l'immobile senza che, al fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile. Lo ha chiarito la **sentenza n. 971/18** della Corte di Cassazione con cui la Sezione Tributaria ha accolto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Cassazione Tributaria, sentenza n. 971 pubblicata il 17 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
19.01.2018

Reato "aggravato" per il consulente ideatore della frode

Il consulente fiscale risponde in concorso con il cliente del reato di indebita compensazione, se è lui che ha "ideato" la frode ai danni dell'Erario. La responsabilità del professionista peraltro è aggravata - in considerazione di quanto stabilisce il riformato articolo 13-bis del D.lgs. n. 74/00 - se la frode è complessa e caratterizzata dalla "serialità". A fornire queste precisazioni è stata la Terza Sezione Penale Corte di Cassazione nella **sentenza n. 1999/18**, che si esprime sulla **nuova aggravante** introdotta dalla Riforma del 2015 (D.lgs. n. 158).

Cassazione Penale, sentenza n. 1999 pubblicata il 18 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
20.01.2018

Amministratori. Impedire la valida costituzione dell'assemblea non è reato

La condotta meramente omissiva di impedire la valida costituzione dell'assemblea della S.p.A. non integra, in capo all'amministratore, il reato di cui all'art. 2625 cod. civ. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la **sentenza n. 2310** depositata in data 19 gennaio 2018.

Cassazione Penale, sentenza n. 2310 pubblicata il 19 gennaio 2018



Quotidiano
Fiscal Focus del
20.01.2018

Cartelle di pagamento. Relata di notifica da conservare per almeno 5 anni

L'Agente della riscossione perde la causa, se non è in grado di provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento attraverso le relate di notifica. Si tratta di documenti che ex art. 26 d.P.R. n. 602/73 devono essere conservati cinque anni, ma la loro esibizione in giudizio potrebbe benissimo rendersi necessaria anche oltre tale periodo. È quanto emerge dalla **sentenza n. 1302** pubblicata in data 19 gennaio 2018 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della C.T. R. che ha annullato alcune cartelle di pagamento perché Equitalia non ha potuto dimostrare l'avvenuta notifica, non avendo più la disponibilità delle relate, essendo decorso il quinquennio di cui all'art. 26 cit.).

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 19 gennaio 2018



Fiscal News
n° 18 del
15.01.2018

Pubbligate in GU le Tariffe Aci per le auto date ai dipendenti

Fringe benefit in capo al dipendente/amministratore

L'uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina un cosiddetto **fringe benefit**, vale a dire **una retribuzione in natura** da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia.

In base a quanto previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.

Fringe benefit imponibile

30% (costo km. tabella ACI X 15.000 km) – importo trattenuto al dipendente

Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze, con Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1, di una determinazione del tutto **forfetaria** dell'importo da assoggettare a tassazione, che prescinde:

- da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo;
- dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.

Risulta inoltre del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dato che ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.

In generale i compensi in natura (tra i quali, appunto, quello derivante dall'uso promiscuo di un veicolo aziendale) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d'imposta considerato, ad **euro 258,23**. In caso di superamento del predetto limite va assoggettato a tassazione l'intero importo del fringe benefit.

Nella verifica del superamento del limite di euro 258,23 va tenuto conto del valore di tutti i beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nel periodo di imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro.

Studi di settore



Fiscal News
n° 19 del
15.01.2018

Novità per lo Spesometro

Nuova periodicità

Con il D.L. n. 193/2016 convertito nella Legge 1° dicembre 2016 n. 225 il Legislatore ha introdotto i due nuovi adempimenti comunicazione trimestrale delle fatture (c.d. nuovo Spesometro).

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, a seguito della riformulazione operata dall'art. 4, co. 1 del D.L. n. 193/2016 (in vigore dal 1° gennaio 2017), prescrive l'invio telematico, con cadenza trimestrale, dei dati

di tutte le fatture emesse e ricevute in ogni trimestre di riferimento. L'adempimento in questione, in realtà, era già presente nel nostro ordinamento, sin dal 2010, con la differenza, rispetto all'attuale regime, che era prevista un'unica comunicazione da presentare per l'intero anno precedente.

Quanto ai **termini di presentazione**, la norma fissa, a regime, le seguenti date, per ogni trimestre di riferimento:

- **31 maggio** per il primo trimestre;
- **16 settembre** per il secondo trimestre;
- **30 novembre** per il terzo trimestre;
- **28 febbraio dell'anno successivo** per il quarto trimestre.

Tuttavia, in sede di prima applicazione degli "spesometri frazionati", per il 2017 il "Decreto Milleproroghe" (cfr. art. 14-ter del D.L. n. 224/2016, convertito dalla Legge n. 17/2017) ha stabilito termini di presentazione con cadenza semestrale, prevedendo la scadenza del 16/09/2017 (da intendere di fatto al 18 settembre, cadendo il 16 di sabato) per lo Spesometro relativo al 1° semestre 2017 e il 28/02/2018 per quello relativo al semestre successivo. Il DPCM del 5 settembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 25.09.2017), ha prorogato il termine relativo al 1° semestre 2017 al 28 settembre; successivamente, tale termine è stato prorogato al 5 ottobre dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 199339 del 28 settembre 2017. Tuttavia, presentando la nuova piattaforma telematica numerose criticità in sede di start up, emerse a ridosso della nuova scadenza, con un ulteriore DPCM il primo Spesometro frazionato è stato rinviato al **16/10/2017**, come reso noto in un comunicato stampa del MEF del 4 ottobre scorso.

Iva



Fiscal News
n°20 del
16.01.2018

Il ravvedimento delle comunicazioni periodiche IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici.

Si tratta, in particolare, della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Secondo l'articolo 21-bis, del D.L. 78/2010, è previsto che i soggetti passivi IVA trasmettano, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", anche nel caso quest'ultima presenti un'eccedenza a credito.

Le comunicazioni devono essere inviate secondo le seguenti scadenze:

- **primo trimestre**: entro il 31 maggio;
- **secondo trimestre**: entro il 16 settembre (diventa il 17 per il 2018);
- **terzo trimestre**: entro il 30 novembre;
- **quarto trimestre**: entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Questa comunicazione sono tenuti a presentarla tutti i soggetti passivi, tranne quelli che non sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA o dell'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che le condizioni di esonero vengano meno nel corso dell'anno. Sono pertanto da considerarsi, a titolo esemplificativo, i contribuenti forfetari, i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA, i soggetti passivi che non hanno effettuato né operazioni attive, né operazioni passive o i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, D.L. n. 471/1997, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. Tali importi sono ridotti alla metà, quindi da Euro 250 a Euro 1.000, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Iva



Fiscal News
n°21 del
16.01.2018

Web tax

Normativa, entrata in vigore e procedure operative

La *web tax* è la nuova "imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici", introdotta dall'art. 1 co. 1011 ss. della Legge di Bilancio 2018, gravante su tali transazioni nella misura del 3% dei corrispettivi praticati, assunti al netto dell'IVA. Tale imposta troverà applicazione a partire dal 1 gennaio 2019. E' demandata a un successivo Decreto del Dicastero dell'Economia e delle Finanze la delimitazione del perimetro della base imponibile e del presupposto impositivo.

Web tax

- Si applica a partire dal **1° gennaio 2019**;
- Si applica solo al **commercio elettronico diretto**;
- Si applica ai soli rapporti B2B, nei confronti dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici **in numero eccedente le 3.000 unità** nell'anno solare. Il committente della prestazione deve essere residente in Italia;
- **Aliquota del 3% da applicare ai corrispettivi netti.**

Finanziaria



Fiscal
Approfondimento
n°03 del
16.01.2018

GDF: utilizzo di dati acquisiti nel corso di indagini

Il quadro normativo generale

Come è noto, la Guardia di Finanza (che svolge anche funzioni di PG) trasmette agli uffici finanziari elementi e notizie relative a indagini penali. L'acquisizione documentale è subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in relazione alle norme disciplinanti il segreto nelle indagini penali.

Infatti, la Guardia di finanza – ex artt. 33, comma 3, del D.P.R.n.600/73 e 63, comma 1, del D.P.R. n.633/72 -, anche in deroga all'art. 329 del C.P.P., **utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti, e ottenuti dalle altre forze di Polizia**, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Oltre che in sede di istruttoria penale, i dati e gli elementi possono essere richiesti dall'ufficio o trasmessi dalle magistrature procedenti, anche successivamente al processo (copie di decreti di rinvio a giudizio, ordinanze e sentenze, estratti di fascicoli).

Il comma 2, dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/72, come richiamato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/73, non prevede espressamente che i provvedimenti di autorizzazione emessi dall'A.G. debbano motivare in ordine a particolari situazioni di irregolarità fiscale o ad altri fatti o situazioni: la norma si limita a stabilire che la Guardia di Finanza "...previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli Uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria".

A seguito della richiesta dell'organo investigativo, il Magistrato valuta l'esistenza o meno di indizi e decide: l'utilizzazione di questi dati integra impiego di atti dei quali la Pubblica Amministrazione, unitariamente intesa, ha in precedenza conseguito il possesso; eventualmente, l'acquisizione può essere messa in discussione dal diverso segreto impresso a tali provvedimenti, in quanto inseriti nell'istruttoria di un processo penale o nella fase delle indagini ad esso preliminari (cfr. Cass. 26.03.1996 n. 2668 della Sez. I Civ. Si confronti anche Cass., Sez. I, Sent. n. 1932 del 9.12.1998, dep. il 6.3.1999, secondo cui allorché la Guardia di Finanza rinvenga degli atti nel corso di una indagine ispettiva ad esclusivi fini di polizia tributaria, gli stessi sono utilizzabili, in sede penale, non occorrendo il rispetto degli adempimenti a garanzia dell'indagato, come invece occorre nei casi in cui si tratti di attività di polizia giudiziaria).

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n° 22 del
17.01.2018

Tasso di interesse 2018 allo 0,3%

Il tasso di interesse legale annuo è aggiornato annualmente con Decreto MEF (Ministero dell'Economia e Finanza). A prevederlo è l'**art. 1284 c.c. al comma 1**:

"Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo".

Per il 2018 è stato fissato allo 0,3% dal Decreto del MEF del 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n 292 del 15 dicembre scorso.

Dunque, triplicato rispetto al 2017, quando era fissato allo 0,1% (dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291).

Contribuenti



Fiscal News
n° 23 del
17.01.2018

Tax credit Alberghi. Le novità della Legge di Bilancio

Rivisto l'ambito oggettivo dell'agevolazione

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta in materia di Tax credit alberghi andando ad ampliare quello che è l'ambito oggettivo di applicazione della stessa agevolazione; in particolare sono ora ammesse al credito di imposta anche le strutture che prestano cure termali che dunque si aggiungono:

- alle strutture alberghiere così come individuate dall'art.2 del D.M. 7 MAGGIO 2015(alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali) e
- alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

Il tax credit alberghi (art.10 D.L.83/2014)

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

IL CONCETTO DI STRUTTURA ALBERGHIERA

Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Agevolazioni



Fiscal News
n° 24 del
18.01.2018

Bonus Sud. Modifiche al modello di richiesta del credito di imposta

Il Provvedimento A.D.E. del 29 dicembre

A partire dall'11 gennaio, ai fini della fruizione del bonus investimenti al Sud di cui alla Legge n°208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è necessario utilizzare il modello di comunicazione pubblicato in data 14 aprile così come modificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 29 dicembre 2017. Il modello aggiornato è disponibile al seguente percorso web del sito dell'Agenzia delle Entrate, Home Normativa e prassi - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale 2017 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale - [Provvedimento del 29/12/2017 \(Pubblicato il 29/12/2017\)](#). Le disposizioni normative originarie di cui al credito di imposta per gli investimenti al sud sono rinvenibili all'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); tali commi hanno introdotto un beneficio fiscale a favore delle imprese che, a decorrere

dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Destinatari dell'agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa in forza di quanto previsto dall'art.55 del TUIR; non rileva la natura giuridica rivestita dall'impresa stessa; esclusioni sono invece previste in relazione a determinati settori di appartenenza nonché allo stato di difficoltà dell'impresa stessa (vedi Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014). Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

Agevolazioni



**Fiscal G&S n°03
del
18.01.2018**

Bancarotta semplice se l'istanza di rateizzazione aggrava il dissesto

Abuso di uno strumento lecito previsto dall'ordinamento per realizzare la diversa finalità (illecita) di ritardare la declaratoria di fallimento e di aggravare il dissesto

La presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito erariale in una situazione di **conclamata e irrimediabile insolvenza**, caratterizzata dal calo verticale del fatturato e del decadimento in generale della gestione dell'impresa, **in assenza di qualsiasi iniziativa** (eventualmente la ricapitalizzazione della società) finalizzata a risollevarne le sorti, costituendo un evidente abuso dell'istituto approntato dall'ordinamento per far fronte alle crisi di impresa, **non è ostativa** alla configurabilità del delitto di bancarotta semplice, essendo la condotta dell'imprenditore in tale contesto connotata da **colpa grave**. È quanto ha recentemente affermato la **Corte di Cassazione** (Sez. III pen. Sent. n. 57757 pubblicata in data 28/12/2017).

Contenzioso



**Fiscal G&S n°04
del
18.01.2018**

Evasione poco sopra soglia. Non punibilità

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015, può essere applicata anche ai reati tributari che prevedono una soglia di punibilità collegata a un valore, ma soltanto **per omissioni di ammontare vicinissimo** a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal Legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale. È quanto ha precisato la **Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione** (Sent. n. 51597 pubblicata in data 13/11/2017).

Contenzioso



Fiscal News
n° 25 del
19.01.2018

Lettere delle Entrate per l'omesso RW

Le persone fisiche che detengono investimenti all'estero, ancorché non immediatamente produttivi di reddito, devono indicare la presenza degli stessi in dichiarazione, e precisamente nel quadro RW dove viene assolto l'obbligo del monitoraggio e, dal periodo d'imposta 2013, vengono liquidate le relative imposte patrimoniali.

Il **quadro RW**, ai fini del monitoraggio fiscale, deve essere ora compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per indicare esclusivamente la **consistenza degli investimenti esteri** (ad esempio immobili) **e delle attività finanziarie detenute all'estero**, nel periodo d'imposta di riferimento e senza limite di importo, anche se il contribuente ha totalmente disinvestito nel corso del periodo d'imposta.

Sebbene i flussi di denaro non siano più oggetto di monitoraggio, il contribuente è in ogni caso tenuto alla compilazione del quadro per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE. Il contribuente obbligato alla presentazione del modello UNICO deve presentare il quadro RW unitamente a detto modello; il contribuente che intenda presentare il Modello 730 ha la possibilità di farlo ma deve presentare, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi, il Modello UNICO composto del quadro RW e del frontespizio.

Accertamento e riscossione



Fiscal News
n° 26 del
19.01.2018

Liquidazione periodica Iva a debito e credito annuale

Regole generali

- **Compensazione del credito annuale iva**

Supponiamo che un contribuente alla data del 31.12.2017 sia titolare di un'eccedenza a credito IVA e che contemporaneamente, manifesti l'esigenza di poterla compensare in F24 con altri tributi e contributi a debito nei confronti di: Erario, Enti previdenziali ecc.

Passo n. 1 – Verificare che non sussistano cartelle esattoriali oltre la soglia stabilita per legge.

IL VINCOLO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Non è possibile la compensazione dei crediti relativi alle imposte fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e debiti accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza di detto divieto si incorre in una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Iva



Fiscal
Adempimento
N° 02 del
15.01.2018

Stampa registri 2016

Soggetti con anno d'imposta non solare

In merito alla stampa cartacea e conservazione elettronica dei registri contabili, il Legislatore prevede quanto segue:

Comma 4-ter art. 7 D.L. 357/1994:

↳ "A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".

Con la Risoluzione nl. 46/E/2017, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:

Con la Risoluzione n. 46/E/2017, chiarendo che:

↳ Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

Ne consegue:

- **Stampa (su supporto cartaceo o informatico) di tutti i registri (compresi quelli IVA) ed archiviazione analogica fatture elettroniche,**
- entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Soggetti con periodo d'imposta coincidente con anno solare

Il termine di presentazione del Modello Redditi/2017 (periodo d'imposta 2016) è stato fissato al 31 ottobre 2017. La data è frutto della proroga disposta dal DPCM 26 luglio 2017 (il termine originario era fissato al 30/09 che sarebbe slittato allo 02/10 poiché il 30/09 cadeva di sabato).

Contribuenti



F&C n°02 del
17.01.2018

Trattamento IVA delle lavorazioni intracomunitarie di beni

L'articolo 13 della L. 115/2015, c.d. "Legge europea 2014", è andato a modificare gli articoli 38 e 41, D.L. 331/1993. Questa modifica si è resa necessaria al fine di stabilire che il regime sospensivo previsto per i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di perizia o di lavorazione presuppone che i beni, al termine della prestazione, siano trasportati o spediti al committente nel Paese membro di origine. In particolare, la riformulazione è andata a modificare gli **articoli 38**, comma 5, lettera a), e **41, comma 3, D.L. 331/1993** prevedendo che:

- non costituisce acquisto intracomunitario, imponibile in Italia, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza;
- non costituisce cessione intracomunitaria, non imponibile in Italia, l'invio nel territorio di altro Stato membro di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato.

Il trattamento IVA

La modifica normativa ha sancito, anche per l'Italia, che il principio di imposizione nel Paese membro di destinazione non si applica se, congiuntamente:

- la prestazione ha per oggetto la perizia o le lavorazioni riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene;
- il bene, al termine della perizia o delle lavorazioni, è rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente trasportato/spedito.

Iva



L'esperto
risponde n. 01
del 09.01.2018

1. Requisiti professionali - mediatori

...? Sono diplomato (diploma scuola superiore secondaria quinquennale) in ragioneria. Da anni mi occupo di consulenza amministrativa. Ritengo di avere doti di mediazione, vorrei sapere se posso iscrivermi al Ruolo dei Mediatori civili e commerciali ed intraprendere tale attività come professione.


... La risposta è negativa: Il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18.10.2010 aggiornato con le successive modifiche del Decreto dello 04.08.2014 n. 139 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2014 e avente per oggetto “Regolamento recante modifica al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010”, all’articolo 4 comma 3 lettere a), b) e c) individua i requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 dello 04.03.2010 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 dello 05.03.2010, stabilendo che i mediatori devono possedere:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
- una specifica formazione o uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché devono partecipare, nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione presso organismi iscritti;
- i requisiti di onorabilità, ovvero: non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

Per quanto sopra il contribuente, solo diplomato, con diploma di scuola superiore, non iscritto ad Ordini, Albi o Collegi Professionali non può richiedere l’iscrizione al Registro dei Mediatori Civili e Commerciali e non potrà, se non a requisiti acquisiti, esercitare professionalmente tale attività.

2. Requisiti professionali – Organismi di mediazione

...? Siamo un gruppo di professionisti iscritti all’Albo dei Commercialisti; vorremmo intraprendere professionalmente l’attività di mediatori fondando un nostro Organismo di mediazione. Sono necessari requisiti particolari oltre a quelli richiesti per lo svolgimento dell’attività dei singoli mediatori? Dobbiamo iscriversi in un registro diverso?


 Premettiamo che con il termine Organismo di Mediazione intendiamo l'Ente Pubblico o Privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.


A definire i requisiti per la costituzione degli Organismi di Mediazione, sia pubblici che privati, è lo stesso Decreto Del Ministro della Giustizia n. 180 del 18.10.2010 il quale prevede l'istituzione dell'apposito registro all'articolo 3), individuando al successivo articolo 4) i criteri per l'iscrizione al Registro da parte degli Organismi di Mediazione.

In particolare, con stretto riferimento all'Organismo, quindi all'Ente, devono sussistere i seguenti requisiti:

- capacità finanziaria e organizzativa del richiedente;
- compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- capacità finanziaria, ovvero un capitale sociale non inferiore a € 10.000,00 (soglia così modificata dal D.M. n. 139 del 04.08.2014);
- capacità organizzativa, ovvero l'attestazione di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione;
- polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000,00 per responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti legali;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
- garanzia di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;
- conformità del regolamento alla legge;
- numero di mediatori non inferiore a cinque;
- sede dell'organismo.

3. Le competenze e lo svolgimento dell'incarico dei mediatori

 Sono un Mediatore Civile e Commerciale iscritto all'apposito Registro; un Organismo di Mediazione al quale sono iscritto mi ha affidato il mio primo "incarico" di mediazione; Quali sono i passaggi obbligatori al fine di un corretto svolgimento dell'incarico di mediazione a me affidato? Ho dei limiti di azione?

 Per rispondere in maniera esaustiva al quesito, oltre che al rinvio delle disposizioni normative in vigore possiamo riferirci anche al Codice europeo di condotta per mediatori, redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione Europea e presentato a Bruxelles il 02.07.2004, il quale indica i seguenti punti da rispettare al fine di un corretto svolgimento del mandato di mediazione:

- **competenza:** il mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Pertanto prima di accettare l'incarico il mediatore deve verificare di avere la preparazione e le competenze necessarie a condurre la mediazione per il caso proposto richiedendo

nel merito informazioni specifiche allo stesso organismo che ha attribuito l'incarico;

- **nomina:** il mediatore deve consultarsi con le Parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo al fine di garantirne la disponibilità e la presenza;
- **onorari:** il mediatore deve fornire alle Parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare e fino al quel momento non dovrà accettare alcun incarico di mediazione;
- **indipendenza:** non devono sussistere condizioni che possano intaccare l'indipendenza del mediatore determinando un conflitto di interessi. Nel caso queste vi siano le Parti dovranno essere debitamente informate prima di agire o di proseguire la mediazione;
- **imparzialità:** il mediatore deve assistere equamente tutte le parti del procedimento di mediazione;
- **comprensione:** il mediatore deve assicurarsi che le Parti abbiano ben compreso le caratteristiche della procedura di mediazione ed il ruolo del mediatore; il mediatore potrà valutare l'eventuale necessità di sentire separatamente le Parti al fine di meglio comprendere desideri, aspirazioni e volontà non sempre pubblicamente espressi delle Parti, con particolare riferimento alle Parti individuate come "deboli" o "più deboli";
- **riservatezza:** il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'ambito di tutto il procedimento di mediazione.

4. Mediatore e conflitto di interessi

...? Sono mediatore civile e commerciale; mi è stata proposta una mediazione; verificando le Parti oggetto della stessa mi sono accorta che una delle Parti è da me ben conosciuta e nei confronti dei quali, tra l'altro, vanto dei crediti per prestazioni di consulenza amministrativa (non cifre particolarmente rilevanti). Questa situazione può far venire meno l'imparzialità ricadendo quindi nel cosiddetto conflitto di interessi? Devo rinunciare all'incarico?

... Il conflitto di interessi ed il venir meno dell'imparzialità, requisiti entrambi richiesti al fine dello svolgimento corretto dell'incarico di mediazione, possono verificarsi per esempio nelle seguenti circostanze:

- presenza di relazione di tipo personale o professionale con una delle Parti;
- presenza di interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- azione in qualità diversa da quella del mediatore per una o più Parti.

Nel caso di specie esiste sicuramente il conflitto di interessi sia per motivi economici (crediti vantati per consulenza amministrativa) sia per aver agito nei confronti di una delle Parti nell'ambito di un ruolo professionale diverso (consulente amministrativo).

Il mediatore pertanto potrà accettare l'incarico o proseguire nella mediazione, se già avviata, *"solo se sia certo di poter condurre la mediazione stessa con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle Parti"*.

Questa è l'indicazione contenuta anche all'articolo 2.1 del Codice Europeo di Condotta per Mediatori il quale precisa tra l'altro che *"il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento"*.

5. Mediazione demandata

...? **Mi sono rivolto ad un Giudice per dirimere una controversia in materia di condominio. Il mio Avv.to mi ha detto che in sede di udienza preliminare il Giudice ha dichiarato improcedibile la materia demandando all'esperimento della mediazione civile e commerciale. Che cosa significa?**

... In tale circostanza si è configurata la cosiddetta mediazione demandata che si realizza quando, nel corso di un giudizio civile, il Giudice invia le Parti in mediazione, ciò per esempio in quanto la materia oggetto di contenzioso prevede la mediazione obbligatoria e ciò a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Le Parti dovranno pertanto instaurare il tentativo di mediazione e solo dopo tale esperimento, in caso di mancata conciliazione si potrà avviare il contenzioso in giudizio.

Per quanto attiene alle materie condominiali rientrano proprio nelle materie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità.

Nel caso in questione quindi sarà possibile procedere giudizialmente **solo dopo** l'eventuale infruttuoso tentativo di mediazione.

Contenzioso



C&Q n° 05 del
19.01.2018

Termine registrazione fatture

Acquisti 2017

...? Il mio cliente (con partita IVA in regime ordinario) ha effettuato degli acquisti il mese di dicembre 2017 ma riceverà le relative fatture solo nel 2018.

A tal proposito si chiede di sapere:

- entro quali termini andranno registrate le predette fatture dal mio cliente;
- e se, nel caso in cui potranno essere registrate, ad esempio a marzo 2018, queste parteciperanno alla liquidazione IVA del primo trimestre del prossimo anno o devono concorrere alla liquidazione del saldo IVA 2017?

... In base al tenore letterale del comma 1 dell'art. 25 DPR n. 633/1972 (come modificato dal DL n. 50/2017) *"Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno"*.

Occorre, altresì, richiamare anche quanto previsto dal comma 1 art. 19 del citato DPR 633/1972 (come modificato dal richiamato DL n. 50/2017) *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Dunque, il Legislatore prevede che:

DPR 633/1972 (Art. 19 e 25)	
Cosa	Termine
Termine registrazione della fattura acquisti.	Al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.
Partecipazione alla liquidazione IVA della fattura acquisti.	Al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione IVA è sorto.

E' altresì utile ricordare che:

- il Modello IVA/2018 (anno d'imposta 2017) va presentata entro il 30 aprile 2018.
- Il Modello IVA/2019 (anno d'imposta 2018) va presentata entro il 30 aprile 2019.

Esiste, dunque, un disallineamento tra termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione. Infatti, in base a quanto detto:

Per il quesito	
Cosa	Termine
Termine registrazione della fattura acquisti.	Entro il 30 aprile 2019 (ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno d'imposta in cui la fattura è stata ricevuta).
Partecipazione alla liquidazione IVA della fattura acquisti.	Deve partecipare alla liquidazione del Modello IVA/2018 (ossia della dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta in cui è sorto il diritto alla detrazione).

Applicando letteralmente le nuove disposizioni normative si andrebbe, dunque, di escludere la detrazione dell'imposta relativa a fatture correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall'articolo 25, comma 1 DPR 633/1972, ma oltre quello (più breve) indicato dall'articolo 19 dello stesso DPR. Il problema del disallineamento è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E/2018.

Con il predetto documento di prassi, è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti, ossia:

- esigibilità; e
- possesso della fattura di acquisto.

In particolare, la menzionata circolare ha affrontato due ipotesi:

- Fatture ricevute nel 2017, relativa a operazioni effettuate (e con IVA divenuta esigibile) nello stesso anno 2017;
- Fatture ricevute nel 2018, ma relative a operazioni effettuate (e la cui IVA è divenuta esigibile) nel 2017.

Nel caso del quesito ci si ritrova nella seconda delle due ipotesi. Al riguardo, le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria prevedono due possibili alternative per la detrazione dell'IVA:

Per il quesito	
Cosa	Termine
I° alternativa	Registrazione della fattura nel 2018 e detrazione dell'IVA in una delle liquidazioni periodiche di tale anno (a seconda di quando è registrata)
II° alternativa	Registrazione della fattura tra l'1/1/2019 e il 30/09/2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018. In tal caso l'IVA concorrerà alla formazione del saldo Iva del Modello IVA/2019 (anno d'imposta 2018).

Contribuenti

DATA	ADEMPIMENTI
Lunedì 22 Gennaio (Il 20-01- 2018 è sabato)	Imprese elettriche –Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV
	Regime speciale IVA MOSS – Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa
	FABBRICANTI DI MISURATORI FISCALI – Trasmissione dati
Giovedì 25 Gennaio	IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Mensili
	IVA – Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT- Trimestrale (4° trimestre 2017)
Venerdì 26 Gennaio	ACCONTO IVA - Versamento - Ravvedimento